Conto corrente con la Posta

Anno 84° — Numero 38

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 16 febbraio 1943 - Anno XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1942

1943

(499)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 14 dicembre 1942-XXI, n. 1775.
Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle Custodi Adoratrici dell'Eucarestia, con sede in Como.

N. 1775. R. decreto 14 dicembre 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto delle Custodi Adoratrici dell'Eucarestia, con sede in Como.

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1943-XXI

REGIO DECRETO 14 dicembre 1942-XXI, n. 1776.
Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di San Giuseppe, in Montevago (Agrigento).

N. 1776. R. decreto 14 dicembre 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di San Giuseppe, in Montevago (Agrigento).

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1943-XXI

REGIO DECRETO 14 dicembre 1942-XXI, n. 1777.
Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa del Gesù, con sede in Como.

N. 1777. R. decreto 14 dicembre 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa del Gesù, con sede in Como.

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1943-XXI

REGIO DECRETO 14 dicembre 1942-XXI, n. 1778.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Immacolata Concezione nella Chiesa del Sacro Cuore, in Portici (Napoli).

N. 1778. R. decreto 14 dicembre 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Napoli, in data 2 febbraio 1942-XX, relativo alla erezione della parrocchia della Immacolata Concezione nella Chiesa del Sacro Cuore, in Portici (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1943-XXI

REGIO DECRETO 14 dicembre 1942-XXI, n. 1779.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Michele Arcangelo, in rione Salsa del comune di Vittorio Veneto (Treviso).

N. 1779. R. decreto 14 dicembre 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti

civili, il decreto del Vescovo di Vittorio Veneto in data 8 maggio 1942-XX, relativo alla erezione della parrocchia di San Michele Arcangelo, in rione Salsa del comune di Vittorio Veneto (Treviso).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *febbraio* 1943-XXI

REGIO DECRETO 14 dicembre 1942-XXI, n. 1780.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Barbara, in Colleferro (Roma).

N. 1780. R. decreto 14 dicembre 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Segni in data 4 dicembre 1941-XX, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Barbara, in Colleferro (Roma).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *febbraio* 1943-XXI

LEGGE 11 gennaio 1943-XXI, n. 28.
Indennità da corrispondere ai militari di truppa dispensati dal rancio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Al militare il quale, trovandosi in servizio comandato altrove, non possa partecipare al rancio, nè presso il proprio corpo, nè presso altri corpi o reparti per constatata difficoltà di somministrarglielo, è dovuta una indennità giornaliera di L. 6,50 nette, costituita di L. 1,40 per il pane e di L. 5,10 per i viveri.
Il militare al quale siano distribuiti pane e viveri in natura riceve in meno il corrispondente equivalente in contanti.
Il militare che abbia partecipato o possa partecipare ad un pasto riceve L. 2,55 oltre il pane.

Art. 2.

Il militare esentato dal convivere al rancio per motivi di servizio riceve il trattamento di cui all'art. 1.
Il militare esentato per motivi non di servizio riceve una indennità di L. 3,25 giornaliere, se esentato dal rancio e dal pane; e di L. 2,40 giornaliere, se esentato dal solo rancio.

Art. 3.

Ai militari appartenenti a categorie speciali esonerati dal convivere al rancio, perchè ammessi a mensa in comune, è rimborsato l'importo della razione viveri e della razione pane nella misura che sarà stabilita al principio di ogni esercizio finanziario, dal Ministero della guerra, d'intesa col Ministero delle finanze.

Art. 4.

La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 gennaio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 21 gennaio 1943-XXI, n. 29.
Disposizioni per i titoli rappresentativi delle merci e gli altri documenti ad esse relativi, attinenti alla navigazione marittima, durante lo stato di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

I titoli rappresentativi delle merci e gli altri documenti ad esse relativi, attinenti alla navigazione marittima, sono validi, anche se, in applicazione delle norme contenute nel R. decreto 11 luglio 1941-XIX, n. 1161, manchino di alcune delle indicazioni prescritte dal Codice della navigazione.
Ogni patto contrario è nullo.
La presente legge, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione, avrà effetto per la durata dello stato di guerra.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 gennaio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — HOST VENTURI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 18 gennaio 1943-XXI, n. 30.
Emissione di ordini di accreditamento per il pagamento dei premi ai coltivatori di bietole e di sorgo zuccherino.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 12 febbraio 1942-XX, n. 161, concernente il premio ai coltivatori di bietole e di sorgo zuccherino per la campagna 1942;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, numero 129;

Ritenuto lo stato di necessità per causa di guerra;
Sentita la Corte dei conti;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, d'intesa con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per far luogo al pagamento dei premi, di cui all'articolo 1 della legge 12 febbraio 1942-XX, n. 161, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad emettere a favore dei capi degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura ordini di accreditamento per i quali si può prescindere dai limiti massimi fissati dalle vigenti disposizioni sulla contabilità generale dello Stato.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PARESCHI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1943-XXI
Atti del Governo, registro 454, foglio 70. — MANCINI

REGIO DECRETO 24 dicembre 1942-XXI.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, dei piroscafi « Falco », « Una » e « Rostro ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 23 aprile 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1942-XX, registro n. 6 Marina, foglio n. 448, relativo alla iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;
Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Le seguenti navi mercantili già iscritte temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, sono radiate da detto ruolo dalla ora e dalla data indicate a fianco di ciascuna di esse:
Piroscafo *Falco*: dalle ore 24 del 12 novembre 1942;
Piroscafo *Una*: dalle ore 24 dell'11 ottobre 1942;
Piroscafo *Rostro*: dalle ore 24 del 17 settembre 1942.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1943-XXI
Registro n. 2 Marina, foglio n. 38.

(452)

REGIO DECRETO 24 dicembre 1942-XXI.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, del motopeschereccio « Maria », della motopesca « Nasello » e del rimorchiatore « Priamar ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 14 ottobre 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1940-XIX, registro numero 15 Marina, foglio n. 27, riguardante inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate, e successive modificazioni;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;
Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Le seguenti navi mercantili, già inscritte temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, sono radiate da detto ruolo dall'ora e dalla data indicate a fianco di ciascuna di esse:
Motopeschereccio *Maria*, di stazza lorda tonn. 23,94, iscritto al Compartimento marittimo di Roma, dell'armatore Perrone Umberto, con sede a Terracina: dalle ore 13 del 29 settembre 1942;
Motopesca *Nasello*: dalle ore 10 del 28 ottobre 1942;
Rimorchiatore *Priamar*: dalle ore 24 del 12 novembre 1942.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1943-XXI
Registro n. 2 Marina, foglio n. 42.

(456)

REGIO DECRETO 24 dicembre 1942-XXI.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, del rimorchiatore « Pronta ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 12 luglio 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1940-XVIII, registro numero 10 Marina, foglio n. 159, riguardante inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il rimorchiatore *Pronta*, già iscritto temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, è radiato da detto ruolo dalle ore 24 del 23 ottobre 1942.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1943-XXI
Registro n. 2 Marina, foglio n. 39.

(453)

REGIO DECRETO 24 dicembre 1942-XXI.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, del brigantino goletta con motore ausiliario « Unione ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 5 settembre 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 1942-XX, registro n. 11 Marina, foglio n. 450, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il brigantino goletta con motore ausiliario *Unione*, già iscritto temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, è radiato da detto ruolo dalle ore 8 del 2 giugno 1942.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1943-XXI
Registro n. 2 Marina, foglio n. 41.

(455)

REGIO DECRETO 24 dicembre 1942-XXI.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria scorta a convogli, della motopesca « San Nicola ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 27 luglio 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 1940-XVIII, registro n. 11 Marina, foglio n. 35, riguardante inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria scorta a convogli, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La motopesca *San Nicola*, già inscritta temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria scorta a convogli, è radiata da detto ruolo dalle ore 9 del 17 ottobre 1942.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1943-XXI
Registro n. 2 Marina, foglio n. 40.

(454)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 7 gennaio 1943-XXI.

Conferma nella qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni del fascista Fernando Tanucci Nannini.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data 1° ottobre 1942-XX col quale veniva riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, tra gli altri, al fascista Fernando Tanucci Nannini quale componente del Consiglio nazionale del Partito Nazio-

nale Fascista in dipendenza della carica di segretario federale « comandato »;

Visto il proprio decreto in data odierna con il quale il fascista Fernando Tanucci Nannini viene nominato Ispettore del P.N.F.;

Visti gli articoli 3, 1° comma, 5 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

È confermata la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Fernando Tanucci Nannini, quale componente il Consiglio nazionale del Partito Nazionale Fascista anche in dipendenza della carica di Ispettore del P.N.F.

Roma, addì 7 gennaio 1943-XXI

MUSSOLINI

(542)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 4 febbraio 1943-XXI.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, con sede in Verona.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929-VII, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931-IX, n. 225;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto lo statuto della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, istituto interprovinciale con sede in Verona, approvato con proprio decreto in data 16 novembre 1937-XVI, modificato con propri decreti in data 20 gennaio 1939-XVII, e 20 giugno 1941-XIX;

Vedute le proposte di modificazioni dello statuto della Cassa di risparmio predetta deliberate dal Consiglio di amministrazione in data 17 novembre 1942-XXI;

Sentito il Comitato per l'esercizio della funzione consultiva, della Corporazione della previdenza e del credito, Sezione del credito;

Veduto l'art. 14, comma 2°, del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Sono apportate le seguenti modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, istituto interprovinciale, con sede in Verona.

L'art. 1 è modificato come segue:

« La cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno — istituto interprovinciale — è la continuazione, avendone assunto ogni obbligazione attiva e passiva, della Cassa di risparmio di Verona e Vicenza, che deriva dalla Cassa di risparmio della città di Verona, istituita nell'anno 1825 presso il Monte di pietà di Verona, fondato nel 1490, e dalle Casse di risparmio di Vicenza, di Legnago e del Basso Veronese, di Cologna Veneta, di Bassano, nonchè del Monte di pietà di Feltre.

E' ente autonomo con personalità giuridica, patrimonio ed amministrazione propri; funziona secondo le leggi ed i regolamenti in vigore e secondo le disposizioni del presente statuto, sotto il patronato dei comuni di Verona, di Vicenza e di Belluno, e sotto la vigilanza dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Ha sede centrale in Verona, sedi in Vicenza, Belluno e Mantova, dipendenze nelle provincie di Verona, Vicenza, Belluno e Mantova e sezione di credito su pegno in Feltre ».

Il terzo e quarto comma dell'art. 7 sono modificati come segue:

« Il direttore generale interviene alle sedute con voto consultivo e può farsi coadiuvare dai vice direttori generali, dai dirigenti o da altri funzionari.

Il Consiglio designa nel suo seno, fra i dirigenti o fra i funzionari dell'Istituto il segretario, il quale assiste alle sedute e ne compila i verbali ».

L'art. 9 è modificato come segue:

« Per l'intervento alle sedute del Consiglio e delle Commissioni speciali, per il servizio giornaliero presidenziale o di turno fra i consiglieri, spetta per ogni seduta o per ogni giorno di servizio, una medaglia di presenza di L. 100 oltre le spese di soggiorno e di viaggio.

Per ogni giorno impiegato a disimpegnare altre incombenze straordinarie di ufficio fuori del proprio Comune di residenza, spetta una medaglia di presenza di L. 100 oltre le spese di soggiorno e di viaggio ».

Il quarto comma dell'art. 10 è modificato come segue:

« Il Consiglio può delegare la firma ad altri consiglieri ed anche ai membri della Direzione generale, a dirigenti o ad altri funzionari dell'Istituto con le modalità, cautele, limiti che esso crederà di stabilire ».

Il quinto e sesto comma dell'art. 12 sono modificati come segue:

« Il Collegio nomina nel suo seno alla prima adunanza di ogni anno il proprio presidente e fra i dirigenti o fra i funzionari della Cassa il proprio segretario.

Oltre alle attribuzioni e facoltà regolate dalla legge sulle Casse di risparmio, spetta al Collegio sindacale verificare che la liquidazione delle pensioni sia conforme alle disposizioni regolamentari e alle delibere del Consiglio di amministrazione ».

Dopo l'art. 22 viene inserito il seguente nuovo articolo:

« Art. 23. — Le norme contenute negli articoli da 17 a 22 restano comunque subordinate alle disposizioni che al riguardo dovesse emanare l'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ».

L'art. 23 diventa art. 24.

L'art. 24 diventa art. 25 e il terzo comma di detto articolo viene modificato come segue:

« Sono applicabili le altre disposizioni dell'art. 17 e dell'art. 23 ».

L'art. 25 diventa art. 26 ed è modificato come segue:

« I modi di impiego dei capitali sono i seguenti:

(*Omissis*).

« *g*) cessioni di stipendio di impiegati e salariati termini della legge 5 giugno 1941-XIX, n. 874 e del regolamento di cui al R. decreto 3 aprile 1942-XX, n. 708 ».

(*Omissis*).

« *i*) III - nel limite di fido di L. 500.000 complessivamente per ciascuna ditta o società, le operazioni indicate ai paragrafi I e II potranno essere concesse, eccezionalmente, se in forma di sconto cambiario con una firma soltanto, e se con apertura di credito in conto corrente con la sola obbligazione chirografaria del correntista ».

(*Omissis*).

L'art. 26 diventa art. 27 e l'ultimo comma di detto articolo viene modificato come segue:

« Ferma detta percentuale, i prestiti cambiari e le aperture di credito in conto corrente indicati al paragrafo *i*) III dello stesso articolo, non dovranno superare globalmente il terzo del patrimonio dell'Istituto e il due per cento delle attività amministrate ».

L'intestazione del capo IV è modificata come segue:

« CAPO IV

Operazioni e servizi vari ».

L'art. 27 diventa art. 28 ed è modificato come segue:

« La Cassa di risparmio può scontare presso la Banca d'Italia e presso altri istituti di credito il proprio portafoglio cambiario e delegazioni su tributi di cui alle lettere *b*) ed *i*) dell'art. 26, nonchè contrarre anticipazioni passive, costituendo in pegno titoli di proprietà.

Inoltre potrà:

(*Omissis*).

L'art. 28 diventa art. 29.

L'art. 29 diventa art. 30 e viene modificato come segue:

« La Cassa di risparmio assicura al personale dipendente inscritto in pianta stabile, alle vedove, ai figli minorenni, ed eventualmente ai genitori, secondo le norme dell'apposito statuto, il diritto a pensione, istituendo all'uopo apposito fondo, amministrato separatamente dai fondi ordinari della Cassa, a' sensi del R. decreto-legge 14 aprile 1939-XVII, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1272.

Il personale contribuirà all'incremento del fondo per le pensioni nella misura stabilita dal predetto statuto.

Qualora il fondo per le pensioni non sia sufficiente per assicurare il pagamento delle pensioni medesime, queste saranno pagate sul bilancio della Cassa ».

Gli articoli 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36 diventano rispettivamente articoli 31, 32, 33, 34, 35, 36, e 37.

Gli articoli 37 e 38 vengono soppressi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 febbraio 1943-XXI

MUSSOLINI

(481)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 4 febbraio 1943-XXI.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio Vigevano (Pavia).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929 A. VII, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931-IX, n. 225;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938 A. XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto lo statuto della Cassa di risparmio di Vigevano, con sede in Vigevano (Pavia), approvato con proprio decreto in data 2 marzo 1939-XVII;

Vedute le proposte di modificazioni dello statuto della Cassa di risparmio predetta, deliberate dal Consiglio di amministrazione in data 21 ottobre 1942-XX;

Sentito il Comitato per l'esercizio della funzione consultiva, della Corporazione della previdenza e del credito, Sezione del credito;

Veduto l'art. 14, comma 2°, del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Sono apportate le seguenti modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Vigevano, con sede in Vigevano (Pavia).

L'art. 34 è modificato come segue:

« I libretti a piccolo risparmio speciale, sui quali viene corrisposto un interesse superiore a quello del piccolo risparmio ordinario, sono nominativi e vengono rilasciati unicamente alle persone ed enti ammessi ad usufruirne in base alle condizioni e norme per le operazioni ed i servizi di banca. I versamenti ed i prelevamenti, il limite massimo di credito, come pure tutte le altre modalità riguardanti tali depositi, sono ugualmente regolati dalle condizioni e norme predette ».

L'art. 46 è modificato come segue:

« Ogni cambiale deve essere munita di almeno due firme di notoria solvibilità.

Le cambiali possono avere anche una sola firma quando siano garantite da ipoteca o da pegno o cessione di mandati di pubblica Amministrazione che risulti regolarmente costituito e notificato all'Amministrazione debitrice.

Eccezionalmente potranno ammettersi con una sola firma cambiali di nominativi, la cui solvibilità sia notoria ed indiscussa, ed effetti commerciali, muniti della sola firma di traenza emessi da ditte di indiscusso primo ordine limitatamente però alla somma di L. 300.000, per ciascun obbligato e per un ammontare complessivo non superiore al 3 % delle attività amministrate.

La scadenza delle operazioni cambiarie non potrà essere superiore ai sei mesi.

E' in facoltà del Comitato di sconto di concedere rinnovi previa congrua decurtazione non inferiore però, in via normale, al decimo del debito iniziale, ed eccezionalmente senza decurtazione e per una volta soltanto.

Le cambiali emesse ai sensi della legge sul credito agrario potranno avere una sola firma e la durata massima di un anno.

Il fido da concedersi ad uno stesso obbligato non può superare il decimo del patrimonio della Cassa; eccezionalmente può raggiungere il quinto.

Nelle operazioni cambiarie con garanzia ipotecaria si applicano, per quanto riguarda la garanzia, le norme stabilite per i mutui e conti correnti ipotecari.

La durata massima delle operazioni cambiarie con garanzia ipotecaria non deve superare i cinque anni.

L'ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resterà ferma ed operativa di effetti giuridici fino alla estinzione delle dette cambiali, anche se fossero state concesse rinnovazioni con o senza decurtazione ».

I presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 febbraio 1943-XXI

MUSSOLINI

(480)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1942-XX.

Attivazione del nuovo catasto terreni per alcuni Comuni della provincia di Enna.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con R. decreto 12 ottobre 1933-XI, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con R. decreto 8 dicembre 1938-XVII, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità che il nuovo catasto terreni entri in vigore nei comuni di Barrafranca, Calascibetta, Enna, Pietraperzia, Villarosa, costituenti il Distretto delle imposte di Enna; Aidone, Piazza Ermerina, Valgnarnera Caropepe, costituenti il Distretto delle imposte di Piazza Armerina, tutti appartenenti alla provincia di Enna;

Decreta:

Il nuovo catasto dei terreni, formato a norma del testo unico approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1572, andrà in vigore alla data 1° gennaio 1943-XXI, per i comuni di Barrafranca, Calascibetta, Enna, Pietraperzia, Villarosa, costituenti il Distretto delle imposte di Enna; Aidone, Piazza Armerina, Valguarnera, Caropepe, costituenti il Distretto delle imposte di Piazza Armerina, tutti appartenenti alla provincia di Enna.

Alla data predetta per i Comuni sopra menzionati avrà inizio la conservazione del nuovo catasto terreni e avranno termine le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 ottobre 1942-XX

Il Ministro: Di Revel

(530)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1942-XXI.

Attivazione del nuovo catasto terreni per alcuni Comuni della provincia di Genova.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, numero 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con R. decreto 12 ottobre 1933-XI, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con R. decreto 8 dicembre 1938-XVII, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità che il nuovo catasto terreni entri in vigore nei comuni di Cicagna, Coreglia Ligure, Orero, del Distretto delle imposte di Chiavari; nella Sezione Sant'Ilario del comune di Genova e nei comuni di Avegno, Sori, Uscio, del Distretto delle imposte di Recco, tutti appartenenti alla provincia di Genova;

Decreta:

Il nuovo catasto dei terreni, formato a norma del testo unico approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1572, andrà in vigore alla data 1° gennaio 1943-XXI, per i comuni di Cicagna, Coreglia Ligure, Orero, del Distretto delle imposte di Chiavari; per la Sezione Sant'Ilario del comune di Genova, facente parte del Distretto delle imposte di Genova, e per i comuni di Avegno, Sori, Uscio, del Distretto delle imposte di Recco, tutti appartenenti alla provincia di Genova.

Alla data predetta per i Comuni sopra menzionati avrà inizio la conservazione del nuovo catasto terreni e avranno termine le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 novembre 1942-XXI

Il Ministro: Di Revel

(531)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1943-XXI.

Conferma in carica del presidente e del vice presidente della Federazione italiana dei Consorzi agrari e nomina di membri del Consiglio di amministrazione della Federazione stessa.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942-XX, n. 566, sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Viste le designazioni richieste dalle disposizioni vigenti;

Decreta:

Art. 1.

Il Cons. naz. dott. Edoardo Moroni ed il Cons. naz. dott. Dante Giordani sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Federazione italiana dei Consorzi agrari.

Art. 2.

Il gr. uff. dott. Vittorio Ronchi rappresenta il Ministero dell'agricoltura e delle foreste nel Consiglio di amministrazione della Federazione.

Art. 3.

Il comm. Ugo Mariani, il Cons. naz. ing. Fabio Allegreni, il Cons. naz. Vincenzo Nardi ed il Cons. naz. Antonio Aghemo, sono nominati componenti dell'anzidetto Consiglio, in rappresentanza degli Enti economici dell'agricoltura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 febbraio 1943-XXI

Il Ministro: PARESCHI

(537)

ORDINANZA MINISTERIALE 4 febbraio 1943-XXI.

Istituzione presso la Regia università di Bari della sede degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, e le sue successive modificazioni;

Veduto il regolamento 4 giugno 1938-XVI, n. 1269;

Veduta l'ordinanza Ministeriale 12 novembre 1942, con la quale furono indetti per la sessione 1942 gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio di talune professioni, compresa quella di medico chirurgo, e ne furono stabilite le relative sedi;

Ritenuta la necessità di aggiungere alle sedi degli esami di Stato per la professione di medico chirurgo, già fissate nella sopra citata ordinanza, la Regia università di Bari, per le particolari contingenze attualmente verificatesi nella sede di Messina;

Decreta:

Art. 1.

La Regia università di Bari è istituita sede degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo per la sessione 1942, in aggiunta alle altre sedi già stabilite per gli stessi esami dall'ordinanza Ministeriale 12 novembre 1942-XXI.

Art. 2.

Alla sede di Bari possono accedere unicamente i candidati, che risultino già regolarmente ammessi agli esami di Stato nella Regia università di Messina, la quale — su istanza degli interessati da presentarsi non oltre il 15 febbraio 1943-XXI — trasmetterà d'ufficio le rispettive domande con la relativa documentazione alla Regia università di Bari.

Resta fermo in ogni caso il divieto di sostenere gli esami in quest'ultima sede per coloro che vi siano stati iscritti nell'ultimo biennio o vi abbiano conseguito la laurea.

Art. 3.

Gli esami di Stato per la professione di medico chirurgo avranno inizio nella Regia università di Bari il giorno 1° marzo 1943-XXI e si svolgeranno secondo le ordinarie norme contenute nel regolamento 4 giugno 1938-XVI, n. 1269, e le disposizioni dell'ordinanza Ministeriale 12 novembre 1942-XXI.

Nulla è innovato circa la data d'inizio degli esami di Stato in tutte le altre sedi, compresa la Regia università di Messina, che rimane confermata per il giorno 16 febbraio 1943-XXI.

Roma, addì 4 febbraio 1943-XXI

Il Ministro: BOTTAI

(546)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 15 febbraio 1943-XXI - N. 30

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9897
Argentina (U)	4,45	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	43,70	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I).	0,9928	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,9925
Cile (I)	0,7125	Polonia (C)	380,23
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Portogallo (U)	0,7950
Columbia (I)	10,877	Id. (C)	0,7975
Costarica (I)	3,366	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Russia (I)	3,5263
Cuba (I)	19 —	Salvador (I)	7,60
Danimarca (C)	3,9698	Serbia (I)	38 —
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,3870	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,697	Id. (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U. America (I)	19 —
Francia (I)	38 —	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id. (C)	4,529
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Id. (C)	441 —
Grecia (C)	12,50	Tailandia (I)	4,475
Guatemala (I)	19 —	Turchia (C)	15,29
Haiti (I)	3,80	Ungheria (C) (1)	4,67976
Honduras (I)	9,50	Id. (C) (2)	4,56395
India (I)	5,6464	Unione S. Aff. (I)	75,28
Indocina (I)	4,3078	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	86,10
Id. 3,50 % (1902)	84,275
Id. 3 % lordo	72,35
Id. 5 % (1935)	89,125
Redimib. 3,50 % (1934)	77,625
Id. 5 % (1936)	94,20
Id. 4,75 % (1924)	495,15
Obblig. Venezie 3,50 %	95,875
Buoni novennali 4 % (15-12-43)	99,60
Id. 5 % (1944)	99,425
Id. 5 % (1949)	94,65
Id. 5 % (15-2-50)	94,10
Id. 5 % (15-9-50)	93,85
Id. 5 % (15-4-51)	93,75

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di quietanze per versamento di quote di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 26.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza numero 613805, serie 8ª, di lire 1300 (milletrecento), rilasciata il 21 luglio 1941 dall'Esattoria comunale di Collepasso, pel versamento in unica soluzione della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Gianfreda Quintino fu Salvatore, secondo l'art. 3 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega allo stesso Gianfreda Quintino fu Salvatore per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Lecce, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli suddetti.

Roma, addì 8 ottobre 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 27.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 21370, serie 6ª, di lire 835 (ottocentotrentacinque), rilasciata il 18 agosto 1939 dall'Esattoria comunale di Monsummano, pel versamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n 1743, dovuta dalla ditta Ghieri Corrado fu Narciso, secondo l'art. 2 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega allo stesso Ghieri Corrado fu Narciso per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Pistoia, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli suddetti.

Roma, addì 8 ottobre 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 28.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza di serie 7ª, n. 781013 di lire 32, rilasciata il 22 luglio 1940 dall'Esattoria comunale di Sciacca, pel pagamento della quarta e quinta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Palminteri Giuseppe fu Calogero, secondo l'art. 57 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega a Fauci Caterina fu Vincenzo, per il ritiro dei corrispondenti titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Agrigento l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli suddetti.

Roma, addì 8 ottobre 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 29.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza di serie 6ª, n. 267470 di lire 6237 (seimiladuecentotrentasette), rilasciata l'8 aprile 1941 dall'Esattoria comunale di Catania, per il pagamento della terza a sesta rata della quota di sottoscrizione al Presito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Guarnaccia Concettina fu Giuseppe, secondo l'art. 140 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega al Banco di Sicilia, sede di Catania, per il ritiro dei corrispondenti titoli definitivi.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Catania, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli suddetti.

Roma, addì 8 ottobre 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 30.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze numero 466994, serie 6ª, di lire 20 (venti) e n 919192, serie 7ª, di lire 16 (sedici), rilasciate rispettivamente il 9 e il 16 febbraio 1940 dall'Esattoria comunale di Gorizia pel pagamento della prima e seconda rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Marchi Clemente fu Vincenzo, secondo l'articolo 45 del ruolo terreni di detto Comune, con delega allo stesso Marchi Clemente fu Vincenzo, per il ritiro dei corrispondenti titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903. si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Gorizia, l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli suddetti.

Roma, addì 8 ottobre 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 30-*bis*.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze di serie 7ª, n. 349419, di lire 620 (seicentoventi) e n. 919266 di lire 616 (seicentosedici), rilasciate rispettivamente il 9 febbraio e 16 aprile 1940 dall'Esattoria comunale di Gorizia, pel pagamento della prima e seconda rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Marchi Clemente fu Vincenzo, secondo l'art. 196 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega allo stesso Marchi Clemente fu Vincenzo, per il ritiro dei corrispondenti titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Gorizia, l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli suddetti

Roma, addì 8 ottobre 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 31.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza numero 278473, serie 4ª, di lire 120 (centoventi), rilasciata il 14 agosto 1939 dall'Esattoria comunale di Ovada (Alessandria), per versamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Zunino Antonio fu Giovanni, secondo l'art. 17 del ruolo fabbricati del comune di Silvano d'Orba, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito a favore di Zunino Antonio fu Giovanni.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Alessandria l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 8 ottobre 1942-XX

(3904) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati provvisori dei Prestito del Littorio

(*3ª pubblicazione*). Avviso n. 24.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero del registro smarrimenti: 24. — Numero del certificato provvisorio: 8619. — Consolidato 5 %. — Data di emissione: 18 gennaio 1927. — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Banca d'Italia, Potenza. — Intestazione: Tamburrino Emilia fu Carlantonio. — Capitale: L. 500.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, addì 6 ottobre 1942-XX

(3892) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 21 dicembre 1942-XXI è stato concesso l'exequatur al signor Rudolf Muller, console di Germania a Lubiana con giurisdizione per la provincia di Lubiana.

(534)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Aggregazione del Consorzio irriguo del torrente Amendolea al raggruppamento dei Consorzi di bonifica della provincia di Reggio Calabria.

Con decreto Reale 13 novembre 1942-XXI, registrato dalla Corte dei conti il 19 dicembre successivo, al registro 21, foglio 80, è stata disposta l'aggregazione del Consorzio irriguo del torrente Amendolca al raggruppamento dei Consorzi di bonifica della provincia di Reggio Calabria.

(533)

Nomina del presidente del Consorzio agrario provinciale di Modena

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste in data 3 febbraio 1943-XXI, il dott. Francesco Rossi è stato confermato nella carica di presidente del Consorzio agrario provinciale di Modena.

(473)

Nomina del presidente del Consorzio agrario provinciale di Parma

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste in data 4 febbraio 1943-XXI, il cav. Piero Vitali è stato confermato nella carica di presidente del Consorzio agrario provinciale di Parma.

(492)

Nomina del presidente del Consorzio agrario provinciale di Grosseto

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste il dott. Gottardo Angella è stato confermato nella carica di presidente del Consorzio agrario provinciale di Grosseto.

(493)

Nomina del presidente del Consorzio agrario provinciale di Forlì

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste in data 4 febbraio 1943-XXI, il dott Renato Rossi è stato confermato nella carica di presidente del Consorzio agrario provinciale di Forlì.

(494)

Nomina del presidente del Consorzio agrario provinciale di Bergamo

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste in data 8 febbraio 1943-XXI, l'avv. Gino Rota è stato confermato nella carica di presidente del Consorzio agrario provinciale di Bergamo.

(495)

Nomina del presidente del Consorzio agrario provinciale di Foggia

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste in data 4 febbraio 1943-XXI, il dott. Marcello Cirillo è stato confermato nella carica di presidente del Consorzio agrario provinciale di Foggia.

(496)

Nomina del presidente del Consorzio agrario provinciale di Taranto

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste in data 7 febbraio 1943-XXI, il fascista Ercole Pomes è nominato presidente del Consorzio agrario provinciale di Taranto.

(497)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Provvedimenti adottati nei confronti di società cooperative ai sensi dei Regi decreti-legge 30 dicembre 1926-V, n. 2288, e 11 dicembre 1930-IX, n. 1882.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 4 febbraio 1943-XXI, si ratifica il provvedimento adottato dal prefetto di Salerno in data 20 gennaio 1943-XXI per la sostituzione temporanea, del commissario della Società anonima cooperativa consorzio produttori di latte di Cava dei Tirreni, cav. avvocato Genesio Conti, richiamato alle armi, con il dott. Antonio Trotta di Pietro.

Le deliberazioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, adottate dal commissario con i poteri del disciolto Consiglio di amministrazione, non potranno essere eseguite senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle corporazioni.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 4 febbraio 1943-XXI, si prorogano al 30 aprile 1943-XXI i poteri conferiti al rag. Bruno Valeri, commissario del Caseificio sociale di Pennar di Asiago.

Le deliberazioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, adottate dal commissario con i poteri del disciolto Consiglio di amministrazione, non potranno essere eseguite senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle corporazioni.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 9 febbraio 1943-XXI, i poteri conferiti al dott. Antonino Lo Presti Seminario, commissario della Società anonima cooperativa

« Casa del pescatore », con sede in Licata, sono prorogati dal 1° gennaio 1943-XXI al 31 marzo 1943-XXI

Le deliberazioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, adottate dal commissario con i poteri del disciolto Consiglio di amministrazione, non potranno essere eseguite senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle corporazioni.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 9 febbraio 1943-XXI, i poteri conferiti al commissario della Società anonima cooperativa autotrasportatori « Urbis », con sede in Roma, sono prorogati dal 1° febbraio 1943-XXI al 31 marzo 1943-XXI.

Le deliberazioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, adottate dal commissario con i poteri del disciolto Consiglio di amministrazione, non potranno essere eseguite senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle corporazioni.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 9 febbraio 1943-XXI, si nomina l'avv. Michelangelo Di Bona fu Giuseppe liquidatore della Società anonima cooperativa Consorzio agrario cooperativo fascista, con sede in Minervino Murge, ai sensi di legge, in sostituzione del dott. Giuseppe Sorrenti.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 9 febbraio 1943-XXI, i poteri conferiti al sig. Alberto Di Fiore, commissario della Società anonima cooperativa Oleificio cooperativo di Colletorto, con sede in Colletorto, sono prorogati dal 1° giugno 1942-XX al 30 aprile 1943-XXI.

Le deliberazioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, adottate dal commissario con i poteri del disciolto Consiglio di amministrazione, non potranno essere eseguite senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle corporazioni.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 9 febbraio 1943-XXI, i poteri conferiti al commissario del Consorzio produttori latte « Monte Lattari », con sede in Agerola, sono prorogati dal 1° gennaio 1943-XXI al 31 marzo 1943-XXI.

Le deliberazioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, adottate dal commissario con i poteri del disciolto Consiglio di amministrazione, non potranno essere adottate senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle corporazioni.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 9 febbraio 1943-XXI, si nomina liquidatore della Società anonima cooperativa Uniti Ricambisti Italiani (U.R.I.) già Unione italiana fra industriali e commercianti dei ricambi, con sede in Milano, il dott. rag. Andrea Trentini

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del Regio decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, convertito nella legge 4 giugno 1931, n. 998, la Società anonima cooperativa fra carrettieri del comune di Ravenna, con sede in Ravenna, non avendo per due anni consecutivi depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo in detto periodo compiuto atti di amministrazione o di gestione, sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizione o comunicazioni al Ministero delle corporazioni entro il termine citato.

(519)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Conferma in carica del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Verona

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto l'art. 6 dello statuto del Monte di credito su pegno di Verona, con sede in Verona, approvato con decreto 20 gennaio 1942-XX del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Veduto il proprio provvedimento in data 28 gennaio 1939, con il quale i signori cav. Francesco Pizzini e cav. avv. Manfredo Zamboni Montanari sono stati nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte suddetto;

Dispone:

I signori cav. Francesco Pizzini e cav. avv. Manfredo Zamboni Montanari sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Verona, con sede in Verona, per il quadriennio 1943-XXI - 1946-XXV.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 febbraio 1943-XXI

V. AZZOLINI

(539)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso a 34 posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 16 giugno 1940-XVIII, n. 721, concernente il riordinamento dei ruoli organici del personale dell'Amministrazione civile dell'interno;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 7 gennaio 1943;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 34 posti di vicesegretario in prova nel ruolo della carriera di gruppo *A* dell'Amministrazione civile dell'interno.

Sono accantonati, a favore di coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1 del R. decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27, altrettanti posti in aggiunta a quelli ai medesimi in precedenza riservati.

Al concorso possono partecipare i cittadini albanesi che siano in possesso degli altri requisiti prescritti dal bando. Dal concorso, sono esclusi gli appartenenti alla razza ebraica e le donne.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesta, con esclusione di altri titoli di studio, la laurea in giurisprudenza conseguita in una università del Regno, ovvero la laurea in scienze sociali, politiche, conseguita nel Regio istituto superiore « Cesare Alfieri » di Firenze o la laurea in scienze politiche.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 8, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla prefettura della propria Provincia entro il termine perentorio di novanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il personale straordinario, e gli impiegati di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare

al concorso, faranno pervenire all'ufficio anzidetto le domande, nel termine suddetto a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Le prefetture, provveduto, ove occorra, tempestivamente a fare regolarizzare le domande insufficientemente documentate e corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale) man mano che le avranno ricevute, con l'indicazione del giorno dell'arrivo e della presentazione.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII, da cui risulti che l'aspirante alla data del presente decreto abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 30° anno di età.

Detto limite di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che in servizio militare non isolato all'estero, abbiano partecipato dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII, a relative operazioni militari;

e) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto.

Tale limite è poi elevato a 39 anni:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra o, per la causa fascista o per fatti di arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'A. O. ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII o nell'attuale guerra;

b) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A.O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV; per coloro che in servizio militare non isolato all'estero abbiano partecipato, dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII a relative operazioni militari ed assimilati; per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto; quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati;

c) per gli aspiranti che comprovino di essere soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, senza pregiudizio del maggior limite consentito dall'art. 23 del Regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, limite riportato nelle lettere *b*) e *c*) del seguente comma.

I suddetti limiti di età sono aumentati:

a) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto che risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriormente alla Marcia su Roma;

b) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo, in servizio dello Stato;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3) certificato su carta da bollo dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

4) certificato su carta da bollo comprovante la iscrizione del candidato al P.N.F., alla G.I.L., al G.U.F.; l'iscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti di arme avveratisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, dal 16 gennaio 1935-XIII, ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, fino al 31 luglio 1939-XVII o nella attuale guerra.

Potranno essere ammessi altresì gli aspiranti ex combattenti non ancora iscritti al P.N.F. a condizione che dimostrino con apposito certificato di aver presentato domanda di iscrizione. Detti candidati, qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina, sempre quando dimostrino, nel termine che verrà loro assegnato dall'Amministrazione, di aver ottenuto l'iscrizione al P.N.F.

In caso contrario si intenderanno senz'altro decaduti dal diritto di conseguire la nomina all'impiego.

Per gli iscritti al P. N. F. in epoca posteriore al 28 ottobre 1922 il certificato di iscrizione deve essere rilasciato dal segretario (od anche dal vicesegretario se trattasi di capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento, e sottoposto al visto del segretario federale, o in sua vece dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia, e vistato per ratifica dal Segretario del P.N.F. o dal segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del Partito, all'uopo designato dal Segretario del P.N.F. o da uno dei Vicesegretari; dovrà, inoltre, attestare che la iscrizione non subì interruzione. Saranno, altresì, ritenuti validi i certificati predetti rilasciati dai vicesegretari federali, facenti funzioni di segretari federali mobilitati e firmati, per ratifica, da un componente il Direttorio nazionale del P.N.F.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista, il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione, nella iscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fascista, a corredo del certificato, dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero, dovranno comprovare la loro iscrizione al P.N.F. mediante certificato, redatto su carta da bollo rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattisi di iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche il detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica del Segretario del P.N.F. o di uno dei Vicesegretari o di un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del Partito, appositamente designato dal Segretario del Partito stesso.

Il certificato di iscrizione al P.N.F. dei cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica, dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il certificato di appartenenza al P.F.S. dei cittadini sammarinesi residenti nel Regno, dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza. Anche per i cittadini sammarinesi i certificati attestanti la iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922, ai Fasci di combattimento rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno essere ratificati dal Segretario del P.N.F. o da uno dei Vicesegretari. Saranno, altresì, ritenuti validi i certificati predetti rilasciati dai vicesegretari federali facenti funzioni di segretari mobilitati e firmati, per ratifica, da un componente il Direttorio nazionale del P.N.F.;

5) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo

6) certificato di buona condotta morale, civile e politica su carta da bollo da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

7) certificato medico rilasciato su carta da bollo da un medico provinciale o militare o della M. V. S. N. ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale, o in dipendenza dei fatti di arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari in servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII o nell'attuale guerra, produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'articolo 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nelle forme prescritte dal successivo art. 15;

8) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV o per servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII o nell'attuale guerra, produrranno invece copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra. Essi presenteranno, inoltre, rispettivamente, la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922 o la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937 o analoga dichiarazione per l'applicazione del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, rilasciata ai sensi della circolare 657.S in data 29 novembre 1938 del Ministero della guerra.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 in sostituzione del servizio militare, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti di arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII o nell'attuale guerra, dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati modulo 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra (vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa) in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista, o dei caduti in dipendenza dei fatti di armi verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-VII, nella attuale guerra, e i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti di arme verificatisi dalla data predetta per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII, nonchè nell'attuale guerra, dovranno dimostrare la loro qualità, mediante certificato, su carta da bollo, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

9) titolo originale di studio o copia autenticata da Regio notaio;

10) stato di famiglia su carta da bollo da prodursi soltanto dai coniugati, con o senza prole o dai vedovi con prole;

11) gli aspiranti che siano coniugati debbono produrre una dichiarazione in carta libera attestante se siano o meno coniugati con straniere e, nell'affermativa, la data del matrimonio. La predetta dichiarazione, ove il matrimonio sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, deve indicare se sia stata concessa l'autorizzazione del Ministero dell'interno ai sensi degli articoli 2 e 18 di detto Regio decreto, ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto stesso;

12) copia dello stato di servizio civile, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici. Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione;

13) dichiarazione rilasciata dall'Unione fascista fra le famiglie numerose da prodursi dai candidati che siano soci di diritto dell'Unione stessa che comprovi tale loro qualità.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 e 13 del precedente art. 4, debbono essere in data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

I documenti, certificati e attestati indicati nel presente bando sono soggetti alla legalizzazione nei casi previsti dalla legge.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 4, 8, 9, 10 e 12 dell'art. 4.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 6, 7 e 8 del precedente art. 4, un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4 del comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta, e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati nei numeri 2, 3, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 qualora presentino una attestazione della autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta qualità.

I candidati che risiedono all'estero o nell'Africa italiana o nei Possedimenti italiani dell'Egeo potranno presentare la sola domanda nel termine di cui all'art. 3, salvo a produrre i prescritti documenti almeno entro trenta giorni dalla scadenza di detto termine. I candidati che dimostrino di essere richiamati alle armi potranno presentare in termine la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti, non oltre dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte di esame.

I candidati che saranno ammessi alla prova orale, avranno facoltà di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti, nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

Art. 6.

Gli aspiranti cittadini albanesi presenteranno le domande di ammissione al concorso entro il termine di cui al precedente art. 3 alla Regia luogotenenza generale di Sua Maestà il Re e Imperatore in Albania.

Le domande dovranno essere corredate dai documenti corrispondenti a quelli richiesti dal precedente art. 4 del bando per i cittadini italiani.

L'Amministrazione ha facoltà di richiedere qualsiasi altro documento ad integrazione.

Tali documenti dovranno essere rilasciati in bollo, legalizzati, autenticati e vidimati secondo le prescrizioni dei vigenti ordinamenti dello Stato albanese per i documenti da inviare ad autorità, istituti o enti fuori del Regno d'Albania.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto previsto nei riguardi dei coniugati con l'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito con modifiche in legge 3 gennaio 1939, n. 1.

Art. 8.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 3. Anche i documenti debbono essere presentati entro lo stesso termine.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo di studio originale.

Art. 9.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per esami per la nomina a vicesegretario in prova nel ruolo della carriera di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno, senza conseguirvi la idoneità.

La ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 10.

L'esame consterà di quattro prove scritte e di una orale e si effettuerà in base al seguente programma:

1) diritto civile;
2) diritto amministrativo e costituzionale;
3) diritto corporativo;
4) economia politica e scienza delle finanze;
5) diritto penale (libro I) e procedura penale;
6) diritto commerciale;
7) diritto ecclesiastico;
8) nozioni di statistica (statistica teorica; generalità, i dati statistici, i metodi statistici, le leggi statistiche, statistica applicata; statistiche della popolazione e demografia; statistiche economiche);
9) legislazione speciale amministrativa;
10) storia letteraria e civile d'Italia dal medio evo ai giorni nostri;
11) una lingua straniera (francese, inglese, tedesco) a scelta del concorrente che dovrà dar prova di saper tradurre correntemente dall'italiano in francese, o dal tedesco o dall'inglese in italiano.

Le prove scritte verteranno sulle sole materie indicate ai numeri 1, 2, 3, 4; la prova orale potrà cadere su tutto il programma.

Il concorrente potrà chiedere di sostenere la prova orale in più di una lingua estera tra quelle comprese nel programma di esame e qualora dimostri di conoscerla in modo da poterla parlare e scrivere correntemente potrà conseguire un maggior numero di punti a termini dell'art. 13 del regolamento per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno approvato con R. decreto 4 aprile 1938, n. 417. Le prove scritte si svolgeranno in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati. A parità di merito saranno osservate le norme del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e delle successive disposizioni in materia.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei, invalidi di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti di arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII o nell'attuale guerra; agli idonei ex-combattenti, ai legionari fiumani e feriti per la causa fascista, o iscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV o per servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII; agli idonei che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, ed in mancanza agli idonei orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti di arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII o nell'attuale guerra, ed infine agli idonei soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni; nell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48; nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842; nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777; nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nonchè nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, 21 ottobre 1937, n. 2179, 8 luglio 1941, n. 868, e nelle leggi 20 marzo 1940, n. 233, e 25 settembre 1940, n. 1458.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero. I concorrenti dichiarati idonei che eccedono il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si renderanno successivamente vacanti.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati vicesegretari in prova nel ruolo della carriera di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno. Essi dovranno assumere servizio nelle sedi in cui saranno destinati entro il termine che sarà stabilito.

Ai vicesegretari in prova predetti, compete il rimborso della sola spesa personale del viaggio in seconda classe, nonchè dal giorno della assunzione in servizio un assegno lordo mensile di L. 916,98, oltre l'assegno temporaneo di guerra di cui al R. decreto-legge 14 luglio 1941, n. 646.

Agli aventi diritto, compete, altresì, l'aggiunta di famiglia, giusta le vigenti disposizioni.

Art. 14.

Il prefetto, direttore generale degli Affari generali e del personale, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 30 gennaio 1943-XXI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(520)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso a 40 posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera di gruppo B dell'Amministrazione civile dell'interno.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il R. decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 16 giugno 1940-XVIII, n. 721, concernente il riordinamento dei ruoli organici del personale dell'Amministrazione civile dell'interno;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 7 gennaio 1943;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 40 posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera di gruppo B dell'Amministrazione civile dell'interno.

Sono accantonati, a favore di coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1 del R. decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27, altrettanti posti in aggiunta a quelli ai medesimi in precedenza riservati.

Al concorso possono partecipare i cittadini albanesi che siano in possesso degli altri requisiti prescritti dal bando.

Dal concorso sono esclusi gli appartenenti alla razza ebraica e le donne.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesta, con esclusione di altri titoli di studio, il diploma originale (o copia autentica) di ragioniere o perito commerciale (art. 65 legge 15 giugno 1931, n. 889) oppure diploma di perito e ragioniere com-

merciale, industriale, attuariale (art. 50 R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749) oppure diploma di ragioniere rilasciato in base all'ordinamento anteriore.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 8 dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla prefettura della propria Provincia entro il termine perentorio di 90 giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il personale straordinario, e gli impiegati di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire all'ufficio anzidetto le domande, nel termine suddetto a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Le prefetture, provveduto, ove occorra, tempestivamente a fare regolarizzare le domande insufficientemente documentate e corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale) man mano che le avranno ricevute con l'indicazione del giorno dell'arrivo e della presentazione.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII, da cui risulti che l'aspirante alla data del presente decreto abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 30° anno di età.

Detto limite di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orentale da 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che in servizio militare non isolato all'estero, abbiano partecipato dopo il 5 maggio 1936-XIV, e fino al 31 luglio 1939-XVII, a relative operazioni militari;

e) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto.

Tale limite è poi elevato a 39 anni:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista, o per fatti di arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII e nell'attuale guerra;

b) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, o per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, per coloro che, in servizio militare non isolato all'estero, abbiano partecipato, dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII a relative operazioni militari ed assimilati; per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto: quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozione per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati;

c) per gli aspiranti che comprovino di essere soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, senza pregiudizio del maggior limite consentito dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1; limite riportato nelle lettere *b*) e *c*) del seguente comma.

I suddetti limiti di età sono aumentati:

a) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto che risultino iscritti ininterrottamente al P. N. F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriormente alla Marcia su Roma;

b) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo, in servizio dello Stato;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3) certificato su carta da bollo dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato su carta da bollo comprovante la iscrizione dei candidati al P. N. F., alla G. I. L. o al G. U. F.; l'iscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, dal 16 gennaio 1935-XIII, ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 fino al 31 luglio 1939-XVII o nell'attuale guerra.

Potranno essere ammessi altresì gli aspiranti ex combattenti non ancora iscritti al P. N. F. a condizione che dimostrino con apposito certificato di aver presentato domanda di iscrizione. Detti candidati, qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina, sempre quando dimostrino, nel termine che verrà loro assegnato dall'Amministrazione, di aver ottenuto la iscrizione al P. N. F.

In caso contrario si intenderanno senz'altro decaduti dal diritto di conseguire la nomina all'impiego.

Per gli iscritti al P. N. F. in una epoca posteriore al 28 ottobre 1922, il certificato di iscrizione deve essere rilasciato dal segretario (od anche dal vicesegretario se trattisi di capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento, e sottoposto al visto del segretario federale, o in sua vece dal vicesegretario federale o dal segretario federale amministrativo.

Per gli iscritti al Fascio di combattimento da epoca anteriore al 28 ottobre 1922 il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia, e vistato per ratifica dal Segretario del P. N. F. o dal segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del Partito all'uopo designato dal Segretario del P. N. F. o da uno dei Vicesegretari; dovrà, inoltre, attestare che la iscrizione non subì interruzione. Saranno, altresì, ritenuti validi i certificati predetti rilasciati dai vicesegretari federali, facenti funzioni di segretari federali mobilitati e firmati, per ratifica, da un componente il Direttorio nazionale del P. N. F.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista, il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nella iscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fascista, a corredo del certificato, dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero, dovranno comprovare la loro iscrizione al P. N. F. mediante certificato, redatto su carta da bollo rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattisi di iscritti ai Fasci di combattimento, da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche il detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica del Segretario del P. N. F. o di uno dei Vicesegretari o di un segretario federale comandante presso il Direttorio nazionale del Partito, appositamente designato dal Segretario del Partito stesso.

Il certificato di iscrizione al P. N. F. dei cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica, dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il certificato di appartenenza al P. F. S. dei cittadini sammarinesi, residenti nel Regno, dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza. Anche per i cittadini sammarinesi i certificati attestanti la iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922, ai Fasci di combattimento rilasciati, secondo il caso dal Segretario del P. F. S. o dai segretari federali del Regno, dovranno essere ratificati dal Segretario del P. N. F. o da uno dei Vicesegretari. Saranno, altresì, ritenuti validi i certificati predetti rilasciati dai vicesegretari federali facenti funzioni di segretari mobilitati e firmati, per ratifica, da un componente il Direttorio nazionale del P. N. F.;

5) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo;

6) certificato di buona condotta morale, civile e politica su carta da bollo da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

7) certificato medico rilasciato su carta da bollo da un medico provinciale o militare o della M. V. S. N. ovvero dallo ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale, o in dipendenza dei fatti di arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari in servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936 e fino al 31 luglio 1939-XVII o nella attuale guerra produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nelle forme prescritte dal successivo art. 15;

8) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV o per servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII o nell'attuale guerra, presenteranno invece copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra. Essi presenteranno, inoltre, rispettivamente la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922 o la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937 o analoga dichiarazione per la applicazione del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, numero 2179, rilasciata ai sensi della circolare 657/S in data 29 novembre 1938 del Ministero della guerra.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 in sostituzione del servizio militare proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti di arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, e fino al 31 luglio 1939-XVII o nell'attuale guerra, dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati modulo 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra oppure mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra (vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa) in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui allo art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti di arme, verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII o nell'attuale guerra e i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti di arme verificatisi dalla data predetta per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o per servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII, nonchè nell'attuale guerra dovranno dimostrare la loro qualità, mediante certificato, su carta da bollo rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

9) titolo originale di studio o copia autenticata da Regio notaio;

10) stato di famiglia, su carta da bollo da prodursi soltanto dai coniugati, con o senza prole o dai vedovi con prole;

11) gli aspiranti che siano coniugati debbono produrre una dichiarazione in carta libera attestante se siano o meno coniugati con straniere e, nell'affermativa, la data del matrimonio. La predetta dichiarazione ove il matrimonio sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, deve indicare se sia stata concessa l'autorizzazione del Ministero dell'interno ai sensi degli articoli 2 e 18 di detto Regio decreto, ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto stesso;

12) copia dello stato di servizio civile, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione;

13) dichiarazione rilasciata dall'Unione fascista fra le famiglie numerose da prodursi dai candidati che siano soci di diritto della Unione stessa, che comprovi tale loro qualità.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 e 13 del precedente art. 4 debbono essere in data anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

I documenti, certificati e attestati indicati nel presente bando sono soggetti alla legalizzazione nei casi previsti dalla legge.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 4, 8, 9, 10, e 12 dell'art. 4.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino alle armi possono esibire, in luogo, dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 6, 7 e 8 del precedente art. 4, un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati ai numeri 2, 3, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 qualora presentino una attestazione dell'autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta qualità.

I candidati che risiedono all'estero o nell'Africa italiana o nei Possedimenti italiani dell'Egeo, potranno presentare la sola domanda nel termine di cui all'art. 3, salvo a produrre i prescritti documenti almeno 30 giorni dalla scadenza di detto termine. I candidati che dimostrino di essere richiamati alle armi, potranno presentare in termine la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti, non oltre dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte di esame.

I candidati che saranno ammessi alla prova orale, avranno facoltà di produrre prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino, nei loro confronti, nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

Art. 6.

Gli aspiranti cittadini albanesi presenteranno le domande di ammissione al concorso entro il termine di cui al precedente art. 3 alla R. Luogotenenza generale di Sua Maestà il Re Imperatore in Albania.

Le domande dovranno essere corredate dai documenti corrispondenti a quelli richiesti dal precedente art. 4 del bando per i cittadini italiani. L'Amministrazione ha facoltà di richiedere qualsiasi altro documento ad integrazione.

Tali documenti dovranno essere rilasciati in bollo, legalizzati, autenticati e vidimati secondo le prescrizioni dei vigenti ordinamenti dello Stato albanese per i documenti da inviare ad autorità, istituti o enti fuori del Regno d'Albania.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito della età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto previsto nei riguardi dei coniugati, con l'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito con modifiche in legge 3 gennaio 1939, n. 1.

Art. 8.

Non si terrà conto delle domande che perveranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 3. Anche i documenti debbono essere presentati entro lo stesso termine.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo originale di studio.

Art. 9.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per esami per la nomina a viceragioniere in prova nel ruolo della carriera di gruppo *B* dell'Amministrazione civile dell'interno, senza conseguirvi la idoneità.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 10.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale e si effettuerà in base al seguente programma:

1) nozioni di diritto amministrativo e costituzionale;
2) nozioni di economia politica e scienza delle finanze;
3) ragioneria pubblica e privata e computisteria;
4) diritto civile: Libro I del Codice, dei beni, della proprietà e delle sue modificazioni, delle obbligazioni e dei contratti in genere, delle prove, della prescrizione;
5) diritto commerciale. Dei commercianti, delle società commerciali, dei libri di commercio, della cambiale e degli altri titoli di credito, del fallimento;
6) nozioni di diritto corporativo;
7) nozioni sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato;
8) nozioni di statistica (statistica teorica, generalità, i dati statistici, i metodi statistici, le leggi statistiche, statistica applicata, statistica della popolazione e demografia, statistiche economiche);
9) legislazione sulle relazioni con la Santa Sede, legislazioni sugli enti ecclesiastici, sulle congrue e sui rapporti fra Demanio, Fondo per il culto ed enti conservati;
10) legislazione speciale amministrativa;
11) una lingua straniera (francese, inglese, tedesco) a scelta del concorrente che dovrà dar prova di saper tradurre dall'italiano in francese o dal tedesco o dall'inglese in italiano.

Le prove scritte verteranno sulle sole materie indicate ai numeri 1, 2 e 3; la prova orale può cadere su tutto il programma.

Il concorrente potrà chiedere di sostenere la prova orale in più di una lingua estera tra quelle comprese nel programma di esame e qualora dimostri di conoscerla in modo da poterla parlare e scrivere correntemente potrà conseguire un maggior numero di punti a termini dell'art. 13 del regolamento per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno approvato con R. decreto 4 aprile 1928-XVI, n. 417.

Le prove scritte si svolgeranno in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati. A parità di merito saranno osservate le norme del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e delle successive disposizioni in materia.

Per l'assegnazione di posti agli idonei invalidi di guerra o per la causa nazionale, o in dipendenza dei fatti di arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII o nell'attuale guerra, agli idonei ex combattenti, ai legionari fiumani o i feriti per la causa fascista, o iscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV o per servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, fino al 31 luglio 1939-XVII, agli idonei che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto e, in mancanza, agli idonei orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti di arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII o nell'attuale guerra e, infine agli idonei soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni; nell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48; nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842; nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777; nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706; nonchè nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, 21 ottobre 1937, n. 2179, 8 luglio 1941, n. 868, e nelle leggi 20 marzo 1940, n. 233, e 25 settembre 1940, n. 1458.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero.

I concorrenti dichiarati idonei che eccedono il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendono successivamente vacanti.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati viceragionieri in prova nel ruolo della carriera di gruppo *B* dell'Amministrazione civile dell'interno.

Essi dovranno assumere servizio nelle sedi cui saranno destinati entro il termine che sarà stabilito.

Ai viceragionieri in prova predetti compete il rimborso della sola spesa personale del viaggio in seconda classe, nonchè dal giorno dell'assunzione in servizio un assegno mensile di L. 802,35 oltre l'assegno temporaneo di guerra di cui al R. decreto-legge 14 luglio 1941, n. 646.

Agli aventi diritto compete, altresì, l'aggiunta di famiglia giusta le vigenti disposizioni.

Art. 14.

Il prefetto, direttore generale degli Affari generali e del personale, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 30 gennaio 1943-XXI

p. *Il Ministro*: Buffarini

(521)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso a 60 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo della carriera di gruppo C dell'Amministrazione civile dell'interno.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 16 giugno 1940-XVIII, n. 721, concernente il riordinamento dei ruoli organici del personale dell'Amministrazione civile dell'interno;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 7 gennaio 1943-XXI;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 60 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo della carriera di gruppo *C* dell'Amministrazione civile dell'interno.

Sono accantonati, a favore di coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1 del R. decreto 6 gennaio 1942-XX, numero 27, altrettanti posti in aggiunta a quelli ai medesimi in precedenza riservati.

Al concorso possono partecipare i cittadini albanesi che siano in possesso degli altri requisiti prescritti dal bando e le donne, ma a queste ultime potrà essere aggiudicato non oltre il quindici per cento dei posti messi a concorso.

Dal concorso sono esclusi gli appartenenti alla razza ebraica.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il diploma di licenza di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 8, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla prefettura della Provincia entro il termine perentorio di 90 giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il personale straordinario, e gli impiegati di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire all'Ufficio anzidetto le domande, nel termine predetto a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Le prefetture, provveduto, ove occorra, tempestivamente a fare regolarizzare le domande insufficientemente documentate e corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale), man mano che le avranno ricevute, con l'indicazione del giorno dell'arrivo e della presentazione.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII, da cui risulti che l'aspirante alla data del presente decreto abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 30° anno di età.

Detto limite di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935, al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che in servizio militare non isolato all'estero, abbiano partecipato dopo il 5 maggio 1936-XIV, e fino al 31 luglio 1939-XVII a relative operazioni militari;

e) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto.

Tale limite è poi elevato a 39 anni;

a) per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista o per fatti di arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'A. O., ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII o nell'attuale guerra;

b) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O., dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, per coloro che, in servizio militare non isolato all'estero, abbiano partecipato, dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII, a relative operazioni militari od assimilati, e per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati;

c) per gli aspiranti che comprovino di essere soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, senza pregiudizio del maggior limite consentito dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, limite riportato nelle lettere *b*) e *c*) del seguente comma.

I suddetti limiti di età sono aumentati:

a) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto che risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriormente alla Marcia su Roma;

b) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo, in servizio dello Stato;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3) certificato su carta da bollo dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato su carta da bollo comprovante la iscrizione del candidato al P.N.F., alla G.I.L. o al G.U.F., l'iscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti di arme verificatisi nella difesa delle Colonie dell'A. O. dal 16 gennaio 1935-XIII ovvero in seguito a partecipazioni ad operazioni militari, in servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV fino al 31 luglio 1939-XVII o nell'attuale guerra.

Potranno essere ammessi altresì gli aspiranti ex combattenti non ancora iscritti al P.N.F. a condizione che dimostrino con apposito certificato di aver presentato domanda di iscrizione. Detti candidati, qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina, sempre quando dimostrino, nel termine che verrà loro assegnato dall'Amministrazione, di aver ottenuto l'iscrizione al P.N.F.

In caso contrario, si intenderanno senz'altro decaduti dal diritto di conseguire la nomina all'impiego.

Per gli iscritti al P.N.F. in epoca posteriore al 28 ottobre 1922 il certificato di iscrizione deve essere rilasciato dal segretario (od anche dal vicesegretario se trattasi di capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento, e sottoposto al visto del segretario federale o, in sua vece dal vicesegretario federale o dal segretario federale amministrativo.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia, e vistato per ratifica dal Segretario del P.N.F. o dal segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del Partito all'uopo designato dal Segretario del P.N.F. o da uno dei Vicesegretari; dovrà, inoltre, attestare che la iscrizione non subì interruzione. Saranno altresì ritenuti validi i certificati predetti rilasciati dai vicesegretari federali, facenti funzioni di segretari federali mobilitati e firmati, per ratifica, da un componente il Direttorio nazionale del P.N.F.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista, il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nella iscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fascista, a corredo del certificato, dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero, dovranno comprovare la loro iscrizione al P.N.F. mediante certificato, redatto su carta da bollo rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattisi di iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche il detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica del Segretario del P.N.F. o di uno dei Vicesegretari o di un segretario federale, comandato presso il Direttorio nazionale del Partito, appositamente designato dal Segretario del Partito stesso.

Il certificato di iscrizione al P.N.F. dei cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il certificato di appartenenza al P.F.S. dei cittadini sammarinesi, residenti nel Regno, dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza. Anche per i cittadini sammarinesi i crtificati attestanti la iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922, ai Fasci di combattimento rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno essere ratificati dal Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice segretari. Saranno, altresì, ritenuti validi i certificati predetti rilasciati dai vicesegretari federali, facenti funzioni di segretari federali mobilitati e firmati per ratifica, da un componente il Direttorio nazionale del P.N.F.;

5) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo;

6) certificato di buona condotta morale, civile e politica su carta da bollo da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

7) certificato medico rilasciato su carta da bollo da un medico provinciale o militare o della M.V.S.N. ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati, invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale, o in dipendenza dei fatti di arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'A. O., ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII o nella attuale guerra, produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 23 gennaio 1922, n. 92, nelle forme prescritte dal successivo art. 15;

8) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati dalle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV o per servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII o nell'attuale guerra, presenteranno invece copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata dalle eventuali benemerenze di guerra. Essi presenteranno, inoltre, rispettivamente la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922 o la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937 o analoga dichiarazione per l'applicazione del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, rilasciata ai sensi della circolare n. 657-S in data 29 novembre 1938 del Ministero della guerra.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 in sostituzione del servizio militare, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati, invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti di arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'A. O. o per servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, e fino al 31 luglio 1939-XVII o nell'attuale guerra, dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati modulo 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra (vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa) in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1212.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti di arme, verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'A. O. o per servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII o nella attuale guerra e i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti di arme verificatisi dalla data predetta per la difesa delle Colonie dell'A. O. o per servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII, nonchè nella attuale guerra, dovranno dimostrare la loro qualità, mediante certificato, su carta da bollo, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

9) titolo originale di studio o copia autenticata da Regio notaio;

10) stato di famiglia, su carta da bollo da prodursi soltanto dai coniugati, con o senza prole o dai vedovi con prole;

11) gli aspiranti che siano coniugati debbono produrre una dichiarazione in carta libera attestante se siano o meno coniugati con straniere, e nella affermativa, la data del matrimonio. La predetta dichiarazione ove il matrimonio sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938 deve indicare se sia stata concessa l'autorizzazione del Ministero dell'interno ai sensi degli articoli 2 e 18 di detto Regio decreto ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto stesso;

12) copia dello stato di servizio civile, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione;

13) dichiarazione rilasciata dall'Unione fascista fra le famiglie numerose da prodursi dai candidati che siano soci di diritto dell'Unione stessa che comprovi tale loro qualità.

Art. 5.

I documenti di cui ai nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13 del precedente art. 4 debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

I documenti, certificati e attestati indicati nel presente bando sono soggetti alla legalizzazione nei casi previsti dalla legge.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 4, 8, 9, 10 e 12 dell'art. 4.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 6, 7 e 8 del precedente art. 4 un certificato rilasciato su carta da bollo del comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta, e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo sono esonerati dalla presentazione di documenti indicati nei numeri 2, 3, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 qualora presentino una attestazione dell'autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta qualità.

I candidati che risiedono all'estero o nell'Africa italiana o nei Possedimenti italiani dell'Egeo, potranno presentare la domanda nel termine di cui all'art. 3 salvo a produrre i prescritti documenti almeno entro 30 giorni dalla scadenza di detto termine. I candidati che dimostrino di essere richiamati alle armi, potranno presentare in termine la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti non oltre 10 giorni prima dell'inizio delle prove scritte di esame.

I candidati che saranno ammessi alla prova orale, avranno facoltà di produrre prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

Art. 6.

Gli aspiranti cittadini albanesi presenteranno le domande di ammissione al concorso entro il termine di cui al precedente art. 3 alla Regia luogotenenza generale di Sua Maestà il Re e Imperatore in Albania.

Le domande dovranno essere corredate dai documenti corrispondenti a quelli richiesti dal precedente art. 4 del bando per i cittadini italiani. L'Amministrazione ha facoltà di richiedere qualsiasi altro documento ad integrazione.

Tali documenti dovranno essere rilasciati in bollo, legalizzati, autenticati e vidimati secondo le prescrizioni dei vigenti ordinamenti dello Stato albanese per i documenti da inviare ad autorità, istituti o enti fuori del Regno d'Albania.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto previsto nei riguardi dei coniugati con l'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito con modifiche in legge 3 gennaio 1939, n. 1.

Art. 8.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 3. Anche i documenti debbono essere presentati entro lo stesso termine.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo originale di studio.

Art. 9.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per esami per la nomina ad alunno d'ordine in prova nel ruolo della carriera di gruppo *C* dell'Amministrazione civile dell'interno, senza conseguirvi la idoneità.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 10.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale e si effettuerà in base al seguente programma:

1) nozioni elementari di diritto amministrativo e costituzionale;

2) - *a*) nozioni di storia civile d'Italia dal 1815;

b) nozioni di storia letteraria italiana;

c) nozioni di geografia fisica e politica d'Italia;

3) prova pratica di dattilografia;

4) nozioni elementari di statistica (statistica applicata; statistiche della popolazione e demografia).

Le prove scritte verteranno sulle materie indicate ai numeri 1, 2, lettere *a*) e *b*) e n. 3; la prova orale cadrà sulle materie di cui ai numeri 1, 2 e 4.

La prova pratica di dattilografia consisterà nella scritturazione a macchina di almeno una facciata di foglio formato protocollo sotto dettatura.

Il concorrente ammesso alla prova orale potrà chiedere di sostenere la prova di stenodattilografia e qualora la superi lodevolmente potrà conseguire un maggior numero di punti ai termini dell'art. 13 del regolamento per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno, approvato con R. decreto 4 aprile 1938-XVI, n. 417.

Le prove scritte si svolgeranno in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati. A parità di merito saranno osservate le norme del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive disposizioni in materia.

Per l'assegnazione di posti agli idonei, invalidi di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti di arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'A. O. o per servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII o nell'attuale guerra, agli idonei ex combattenti, ai legionari fiumani, o i feriti per la causa fascista, o iscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV o per servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII, agli idonei che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto e, in mancanza agli idonei orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti di arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'A. O. o per servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII o nell'attuale guerra, ed infine agli idonei soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni; nell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48; nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777; nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nonchè nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, 21 ottobre 1937, n. 2179, 8 luglio 1941, n. 868, e nelle leggi 20 marzo 1940, n. 233, e 25 settembre 1940, n. 1458.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero.

I concorrenti dichiarati idonei che eccedono il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 13.

I vincitori del concorso sono nominati alunni d'ordine in prova in ruolo nella carriera di gruppo *C* dell'Amministrazione civile dell'interno.

Essi dovranno assumere servizio nelle sedi cui saranno destinati entro il termine che sarà stabilito.

Agli alunni d'ordine in prova predetti compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in seconda classe, nonchè dal giorno della assunzione in servizio un assegno lordo mensile di lire 518,24, oltre l'assegno temporaneo di guerra di cui al R. decreto-legge 14 luglio 1941, n. 646.

Agli aventi diritto, compete altresì, l'aggiunta di famiglia, giusta le vigenti disposizioni.

Art. 14.

Il prefetto, direttore generale degli Affari generali e del personale, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 30 gennaio 1943-XXI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(522)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per titoli a 29 posti di inserviente in prova nell'Amministrazione civile dell'interno

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 16 giugno 1940-XVIII, n. 721, concernente il riordinamento dei ruoli organici del personale dell'Amministrazione civile dell'interno;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 7 gennaio 1943-XXI;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per l'ammissione di 29 inservienti in prova nell'Amministrazione civile dell'interno, secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopracitate e nelle seguenti.

Sono accantonati, a favore di coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1 del R. decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27, altrettanti posti in aggiunta a quelli ai medesimi in precedenza riservati.

Al concorso possono partecipare i cittadini albanesi che siano in possesso degli altri requisiti prescritti dal bando.

Dal concorso sono esclusi gli appartenenti alla razza ebraica e le donne.

Art. 2.

Per poter essere ammessi al concorso i candidati dovranno far pervenire alla prefettura della Provincia nella quale risiedono e non oltre il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno i seguenti documenti:

1) domanda in carta da bollo da lire 8;

2) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o, che durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che in servizio non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936 e fino al 31 luglio 1939, abbiano partecipato alle relative operazioni militari ed assimilati;

e) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto.

Tale limite è poi elevato a 39 anni:

a) per gli invalidi di guerra o per la causa fascista ovvero per i fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o in dipendenza delle operazioni militari in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII e nell'attuale guerra;

b) per gli ex combattenti e per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, decorati al valor militare e promossi per il merito di guerra e per i soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose.

I predetti limiti massimi di età sono aumentati:

a) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, e per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto, che risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriormente alla Marcia su Roma;

b) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato;

3) certificato su carta da bollo comprovante la iscrizione del candidato al P.N.F. o alla Gioventù italiana del Littorio.

L'iscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra o per i minorati, in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi nella difesa delle Colonie in Africa Orientale dal 16 gennaio 1935-XIII, o in dipendenza di servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII e nell'attuale guerra.

Per gli iscritti al P.N.F. in epoca posteriore al 28 ottobre 1922 tale certificato deve essere rilasciato dal segretario (o anche dal vice segretario se trattasi di capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale o in sua vece, dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale della provincia vistato, per ratifica dal Segretario del P.N.F. o da uno dei Vicesegretari, ovvero dal segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del Partito, all'uopo designato dal Segretario del P.N.F.; dovrà inoltre attestare che la iscrizione non subì interruzioni.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista, il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nella iscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fascista, a corredo del certificato, dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero, dovranno comprovare la loro iscrizione al P.N.F., mediante certificato, redatto su carta da bollo, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattasi di iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche il detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica del Segretario del P.N.F. o di uno dei vicesegretari o dal segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del Partito all'uopo designato dal Segretario del P.N.F.

Il certificato di appartenenza al P.N.F. dei cittadini sammarinesi residenti nel Regno, dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza. Anche per i cittadini sammarinesi i certificati attestanti l'iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922, al Fascio di combattimento, rilasciati, secondo il caso dal Segretario del Partito Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno essere ratificati dal Segretario del P.N.F. o da uno dei Vicesegretari o dal Segretario amministrativo del Partito stesso;

4) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo. Ai fini del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

5) certificato su carta da bollo dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

6) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo;

7) certificato di buona condotta morale, civile e politica su carta da bollo da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

8) certificato medico rilasciato su carta da bollo da un medico provinciale o militare o della M.V.S.N., ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale occorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o in dipendenza di operazioni militari all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, e fino al 31 luglio 1939-XVII, o nella attuale guerra, produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nelle forme prescritte dal successivo art. 15;

9) foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva e di iscrizione nelle liste di leva.

Presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra, coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV o che in servizio militare non

isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936-XIV, e fino al 31 luglio 1939-XVII, abbiano partecipato alle relative operazioni militari.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati invalidi di guerra o minorati per causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o in dipendenza di operazioni militari in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII o nell'attuale guerra, dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra.

Tale dichiarazione dovrà, però, indicare i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, e dovrà essere sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII in Africa Orientale o dei caduti in operazioni militari all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII e nella attuale guerra e i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dalla data predetta per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o in dipendenza di operazioni militari all'estero in servizio militare non isolato, dopo il 5 maggio 1936-XIV, e fino al 31 luglio 1939-XVII nonchè nell'attuale guerra, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato su carta da bollo, rilasciato dal competente Comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra;

10) diploma di licenza delle scuole elementari o copia autentica del medesimo;

11) stato di famiglia su carta da bollo da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

12) gli aspiranti che siano coniugati debbono produrre una dichiarazione in carta libera, attestante se siano o meno coniugati con straniere e, nell'affermativa, la data del matrimonio. La predetta dichiarazione, ove il matrimonio sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, deve indicare se sia stata concessa la autorizzazione del Ministero dell'interno, ai sensi degli articoli 2 e 18 di detto Regio decreto ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto stesso.

I soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose dovranno comprovare tale loro qualità mediante apposito certificato rilasciato dal competente delegato provinciale dell'Unione stessa;

13) rapporto informativo sulla durata e natura del servizio, sulla condotta, capacità, diligenza ed idoneità dell'aspirante.

Tale documento deve essere prodotto dai soli aspiranti che siano in servizio non di ruolo alle dipendenze dello Stato e deve essere rilasciato dal competente capo ufficio.

I certificati di nascita, i certificati medici, quelli di cittadinanza italiana, di buona condotta e di iscrizione al P.N.F., nonchè lo stato di famiglia potranno anche essere rilasciati in carta non bollata purchè nel loro contesto si faccia risultare della condizione di povertà del candidato, mediante citazione dell'attestato dell'autorità di P. S. I certificati del casellario giudiziale saranno rilasciati in esenzione dal bollo purchè la richiesta sia trasmessa al procuratore del Re per il tramite del podestà e sia corredata dal prescritto certificato di indigenza;

14) tutti gli altri documenti che in aggiunta ai precedenti, potranno costituire titolo valutabile per la formazione della graduatoria di merito dei candidati ammessi al concorso.

Art. 3.

Gli aspiranti cittadini albanesi presenteranno le domande di ammissione al concorso entro il termine di cui al precedente art. 2 alla Regia luogotenenza generale di Sua Maestà il Re Imperatore in Albania.

Le domande dovranno essere corredate dai documenti corrispondenti a quelli richiesti dal precedente art. 2 del bando per i cittadini italiani.

L'Amministrazione ha facoltà di richiedere qualsiasi altro documento ad integrazione.

Tali documenti dovranno essere rilasciati in bollo, legalizzati, autenticati e vidimati secondo le prescrizioni dei vigenti ordinamenti dello Stato albanese per i documenti da inviare ad autorità, istituti o enti fuori del Regno d'Albania.

Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del precedente articolo non debbono essere in data anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

I documenti, certificati e attestati indicati nel presente bando sono soggetti alla legalizzazione nei casi previsti dalla legge.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 8, 9 e 11 dell'art. 2 insieme a copia dello stato di servizio rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti che si trovino alle armi possono esibire in luogo dei documenti di cui ai numeri 7, 8 e 9 del precedente articolo, un certificato rilasciato, su carta da bollo dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Agli aspiranti residenti all'estero o in colonia è consentito di presentare la sola domanda nel termine di cui all'art. 2 salvo a produrre i prescritti documenti, almeno entro 30 giorni dalla scadenza di detto termine.

I candidati che dimostrino di essere chiamati alle armi potranno presentare in termine la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti entro 30 giorni dalla scadenza di detto termine.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è prescritto dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, nei riguardi dei coniugati.

Art. 6.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo originale di studio. Tuttavia, i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti per altri ruoli dell'Amministrazione dell'interno potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati. In questo ultimo caso però, i candidati dovranno presentare un certificato, rilasciato dall'autorità competente, attestante il titolo di studio di cui sono in possesso.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto del Ministero non motivato ed insindacabile.

Art. 7.

Il giudizio sui titoli dei concorrenti sarà dato da una Commissione composta: di un viceprefetto in servizio al Ministero (o con funzioni di ispettore generale) presidente, di un funzionario di gruppo *A* e di un funzionario di gruppo *B* di grado 6° o 7°.

Un funzionario di gruppo *A* o *B* disimpegnerà presso la Commissione le mansioni di segretario.

Art. 8.

La Commissione di cui al precedente articolo determina i criteri di valutazione dei titoli e forma la graduatoria degli aspiranti ritenuti idonei.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento eseguito, approva la graduatoria e dispone la nomina degli aspiranti compresi nella medesima, secondo l'ordine in essa fissato e previa l'osservanza delle disposizioni vigenti sui diritti preferenziali, per l'assunzione ad impieghi, fino alla concorrenza dei posti messi a concorso.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori del concorso da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno sarà fissata secondo l'ordine dei punti riportati da ciascun candidato.

In caso di parità di merito saranno osservate le preferenze stabilite dalle vigenti disposizioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei, invalidi di guerra o per la causa nazionale e in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, in Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII o nell'attuale guerra, agli idonei ex combattenti, o legionari fiumani, o feriti per la causa fascista, o iscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV o in dipendenza di operazioni in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII, agli idonei che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, agli idonei orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII in Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII, o nell'attuale guerra, ed in mancanza agli idonei soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni; nell'art. 13 del Regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48; nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842; nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777; nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706; nonchè nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1926, n. 1172, 21 ottobre 1937, n. 2179, 4 febbraio 1937, n. 100, 21 agosto 1937, n. 1542, 8 luglio 1941, n. 868, e nelle leggi 20 marzo 1940, n. 233, e 25 settembre 1940, n. 1458.

Art. 10.

A coloro che conseguirono la nomina ad inserviente in prova compete esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio in 3ª classe per raggiungere la residenza, che verrà loro assegnata nonchè un assegno lordo mensile di L. 365,82 oltre l'assegno temporaneo di guerra di cui al Regio decreto-legge 14 luglio 1941, n. 646, e l'aggiunta di famiglia in quanto ne abbiano diritto secondo le vigenti disposizioni.

Quelli che provengono da altri ruoli di personale statale conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 11.

Il prefetto direttore generale degli Affari generali e del personale, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 30 gennaio 1943-XXI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(523)

REGIA PREFETTURA DI FIUME

Variante alla graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Veduto il proprio decreto n. 18969-San. del 2 gennaio 1943-XXI con il quale la signora Dergnevich Cortese Elena fu dichiarata vincitrice del concorso per il posto di ostetrica condotta del comune di Abbazia (seconda condotta);

Veduta la lettera 14 gennaio c. a. con la quale la predetta chiede di essere dichiara rinunciataria al posto di che trattasi;

Veduta la graduatoria di merito delle concorrenti al posto suindicato;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 23 luglio 1934, n. 1265, e il regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1939, n. 281;

Decreta:

La signora Dergnevich Cortese Elena è dichiarata rinunciataria al posto di ostetrica condotta del comune di Abbazia (seconda condotta) e, in sua sostituzione è dichiarata vincitrice del concorso in parola la signora Salvador Maria seconda classificata.

Il podestà di Abbazia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Fiume, addì 28 gennaio 1943-XXI

Il prefetto: RUSSO

(507)

REGIA PREFETTURA DI FROSINONE

Variante alla graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FROSINONE

Visto il proprio decreto in data 3 dicembre 1942, n. 37384, col quale venivano dichiarate le vincitrici del concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1940;

Considerato che durante le more dell'espletamento del concorso è stata soppressa una delle condotte poste a concorso e precisamente la seconda del comune di Paliano;

Ritenuta, pertanto, la necessità di procedere alla rettifica del summenzionato decreto;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie e gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvate con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il decreto 3 dicembre 1942, n. 37381, è modificato come appresso.

Le seguenti ostetriche sono dichiarate vincitrici del concorso di cui sopra e destinate a prestare servizio nelle condotte a fianco di ciascuna indicate:

1) Baldino Restituta a Cassino (1ª condotta);
2) Boccia Apollonia Cesidia a Torrice;
3) Lora Clelia a Ceccano (1ª condotta);
4) Bufferla Romilde a Villa S. Stefano.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Il termine per la presentazione di eventuali ricorsi contro il presente provvedimento decorre dalla data di sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Frosinone, addì 28 gennaio 1943-XXI

Il prefetto: GULOTTA

(525)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.